



Comune di
NOGAROLE ROCCA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 03/09/2014

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 08/02/2017

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Soggetto attivo

Articolo 3 – Presupposto del tributo

Articolo 4 – Soggetti passivi

Articolo 5 – Base imponibile

Articolo 6 – Aliquote e detrazioni

Articolo 7 – Servizi indivisibili

Articolo 8 – Dichiarazioni

Articolo 9 – Modalità di versamento

Articolo 10 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Articolo 11 – Importi minimi

Articolo 12 – Ripetibilità delle spese di notifica

Articolo 13 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Nogarole Rocca del tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominato TASI, istituito dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'IMU, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

ART. 4 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, delle unità immobiliari di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal regolamento comunale sull'imposta municipale propria.

ART. 6 – Aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le aliquote che possono essere differenziate sino all'azzeramento, in relazione al settore di attività, nonché alla tipologia e alla destinazione degli immobili.

2. Con la medesima deliberazione di approvazione delle aliquote il Consiglio comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ART. 7 – Servizi indivisibili

1. Annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di essi, saranno indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 8 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

ART. 9 – Modalità di versamento

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate a scadenza semestrale, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. La compensazione deve essere autorizzata con provvedimento del Funzionario responsabile.

ART. 10 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Gli importi derivanti da avvisi di accertamento possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente, in caso di temporanea ed obiettiva difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il numero massimo di rate di uguale importo mensile concedibili è pari a:
 - 6 rate, in caso di importi a debito fino ad € 1.000,00
 - 12 rate, in caso di importi a debito da € 1.001,00 fino ad € 5.000,00
 - 18 rate, in caso di importi a debito da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00
 - 24 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 10.001,00.
3. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio della rateazione e l'intero debito residuo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

ART. 11 – Importi minimi

1. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto del solo tributo sia inferiore ad euro 10,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi del tributo pari o inferiori a € 10,00 (dieci).

ART. 12 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. In caso di emissione di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, il contribuente è tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per imposta, sanzioni ed interessi, le spese relative all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento e/o le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base agli importi stabiliti dall'apposito decreto del Ministero delle Finanze.
2. Le spese di cui al precedente comma sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

ART. 13 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.